



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 18-07-2017

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciotto**, alle ore **09:00** del mese di **luglio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Cannata Salvo | P | SCOLLO ANTONINO | P |
| Cutrona Rosario | P | Miceli Santo | P |
| TERNULLO DANIELA | P | Bafumi Concetta | P |
| Mangiafico Alessia | P | SORBELLO GIUSEPPE | A |
| Riggio Teresa | P | SBONA SALVATORE | A |
| Valenti Barbara | P | SCOLLO PIETRO | A |
| Gigliuto Sebastiano | P | CARUSO MIRKO | A |
| COCO VINCENZO | A | Quadarella Concetta | A |

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 6

Assume la presidenza il **Arch. Cannata Salvo**, partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. CUNSOLO CARMELO**, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato
Ufficio UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 06-07-2017 N.34

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
MARCHICIA ENZA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICIA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| CANNATA SALVO | | SCOLLO ANTONINO | |
| CUTRONA ROSARIO | | MICELI SANTO | |
| TERNULLO DANIELA | | BAFUMI CONCETTA | |
| MANGIAFICO ALESSIA | | SORBELLO GIUSEPPE | |
| RIGGIO TERESA | | SBONA SALVATORE | |
| VALENTI BARBARA | | SCOLLO PIETRO | |
| GIGLIUTO SEBASTIANO | | CARUSO MIRKO | |
| COCO VINCENZO | | QUADARELLA CONCETTA | |

La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del III Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017”

PREMESSO CHE:

- l’art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n.50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21/06/2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l’imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell’atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive;

VISTO l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.



VISTO:

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

PROPONE

All'On.le Consiglio Comunale

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.



La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del III Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n.50

del 2017, convertito con legge n. 96 del 21/06/2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di

riscossione tramite ingiunzione di pagamento;

- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità

di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

VISTO:

-l'art.52 del D.Lgs 446/97;

-il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;

- lo Statuto dell'Ente;

-il Regolamento di contabilità dell'Ente;

- i pareri tecnici;

P R O P O N E

All'On.le Consiglio Comunale

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 5 dell'o.d.g. prot. n. 16184 del 14/07/2017 avente oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017”**.

Presidente Cannata: Introduce l'argomento precisando che la proposta contiene il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dei Servizi Finanziari.

In mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti n. 16 (sono entrati in precedenza i Cons.: Scollo P.-Caruso
-Coco-Sbona-Quadarella-Sorbello)
 - votanti n. 16
 - voti favorevoli n. 16
- CON VOTI unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

- presenti n. 16 (sono entrati in precedenza i Cons.: Scollo P.-Caruso
-Coco-Sbona-Quadarella-Sorbello)
- votanti n. 16
- voti favorevoli n. 16

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.



COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento..... | 2 |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata | 2 |
| Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda | 2 |
| Articolo 4 – Importi dovuti | 2 |
| Articolo 5 – Perfezionamento della definizione | 3 |
| Articolo 6 – Diniego della definizione | 4 |
| Articolo 7 – Sospensioni termini processuali..... | 4 |
| Articolo 8 – Entrata in vigore | 4 |

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune resa disponibile sul proprio sito internet dopo l'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
 2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione.
- In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia;
4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione;
5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata;
6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti;
7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente;
8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo;

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
 - a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
 - b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
 - c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.
2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997;
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.



Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Cannata Salvo

Il Consigliere Anziano

F.to Rag. TERNULLO DANIELA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 27-07-2017 al 11-08-2017, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 2123)

Melilli, li 12-08-2017

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
